



CITTÀ DI  
**CASALE MONFERRATO**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI TUTELA DEL VERDE PUBBLICO  
E DELLE AREE LUDICHE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 22/06/2022

## INDICE

TITOLO I: FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE .....	3
Art. 1 – Finalità.....	3
Art. 2. Ambito di applicazione.....	3
TITOLO II: NORME DI TUTELA VERDE PUBBLICO PER INTERVENTI DI MANOMISSIONE SUOLO O AREE DI CANTIERE .....	4
Art. 3 – Classi di grandezza e aree di pertinenza delle alberature .....	4
Art. 4. – Posa di pavimentazioni nell'area di pertinenza.....	5
Art. 5. – Scavi per impianti pubblici.....	5
Art. 6 - Interventi di occupazione o di manomissione suolo pubblico interessanti aree verdi ed alberate urbane. ....	5
Art. 7 – Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere.....	7
Articolo 8 - Deposito di materiali su aree verdi pubbliche.....	8
Articolo 9 - Rischi di modificazione della falda.....	8
TITOLO III: NORME DI FRUIZIONE ED USO DELLE AREE VERDI .....	8
Art. 10 – Finalità e ambito di applicazione .....	8
Art. 11 – Accesso ai parchi e ai giardini .....	9
Art. 12 – Norme di comportamento .....	9
Art. 13- Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio delle aree verdi ...	10
Art. 14 – Attività ammesse, limitazioni d'uso e divieto di svolgimento giochi pericolosi.....	12
Art. 15 – Norme per le manifestazioni e iniziative all'interno delle aree verdi – nullaosta all'utilizzo delle aree verdi .....	13
Art. 16 – Tutela dall'inquinamento acustico .....	16
Articolo 17 - Chioschi e dehors .....	16
Articolo 18 - Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi.....	17
Articolo 19 - Biciclette e velocipedi.....	17
Articolo 20 – Fontane d'arredo e fontanelle a bere .....	17
Articolo 21 – Tutela strutture ed arredi .....	18
Articolo 22 – Norme per la condotta dei cani ed altri animali.....	18
TITOLO IV : NORME DI FRUIZIONE ED USO DELLE AREE LUDICHE E LUDICO-SPORTIVE .....	19
Articolo 23 – Norme di utilizzo delle aree ludiche .....	19
Articolo 24 – Divieti specifici per l'utilizzo delle aree ludiche .....	20
Articolo 25 – Norme di utilizzo delle attrezzature sportive e divieti specifici.....	21
TITOLO V: COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE .....	22
Articolo 26 - Il Cittadino e le Associazioni .....	22
Articolo 27 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde.....	22
Articolo 28 - Sponsorizzazione o adozione delle aree verdi e attività in collaborazione con terzi .....	23
TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI.....	24
Articolo 29 – Attività di vigilanza e sanzioni per i trasgressori .....	24
Articolo 30 – Disposizioni finali e transitorie .....	24
Articolo 31 – Entrata in vigore .....	24
ALLEGATO A - VALORI DI RIFERIMENTO DELLE ESSENZE ARBOREE .....	25

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E DELLE AREE LUDICHE**

## **TITOLO I: FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Art. 1 – Finalità**

La Città di Casale Monferrato riconosce il valore e l'importanza insostituibile delle aree verdi in relazione alla molteplicità di funzioni che esse rivestono nel miglioramento dell'ambiente e della qualità dell'aria, nonché nell'arricchimento estetico e paesaggistico delle aree urbanizzate al fine di garantire ai cittadini la migliore vivibilità della città.

L'Amministrazione Comunale di Casale Monferrato è altresì impegnata alla conservazione, alla manutenzione, all'arricchimento, al miglioramento delle aree verdi di propria competenza e a stimolare i cittadini e i privati in generale alla conservazione, al miglioramento e all'incremento del patrimonio vegetale anche attraverso specifiche iniziative quali il progetto "REGALA UN ALBERO", gli accordi di collaborazione, i contratti di sponsorizzazione e le ulteriori azioni aventi ad oggetto la buona gestione, l'implementazione e il miglioramento delle aree verdi.

Il presente regolamento ha lo scopo di:

- tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano, come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative economiche e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili;
- favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le risorse naturali presenti in esse;
- disciplinare l'utilizzo delle aree ludiche e ludico-sportive presenti nelle aree verdi, al fine di garantire la sicurezza dei bambini e degli altri fruitori delle attrezzature messe a disposizione del pubblico e di tutelare la qualità della vita di coloro che risiedono in prossimità delle aree stesse.

Il presente Regolamento ha inoltre l'obiettivo di promuovere la funzione ecologica (regolazione del microclima, biodiversità, mitigazione dell'inquinamento dell'aria, conservazione dei suoli), ambientale, paesaggistica, educativa, sociale, ricreativa, terapeutica, didattica e di servizio che il verde assolve nell'ambito urbano e periurbano, garantendo a tutti gli utenti di ogni abilità (motoria, sensoriale) l'accessibilità e la fruibilità, la contemplazione e il godimento senza turbative delle aree verdi pubbliche, salvaguardando nel contempo l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da uno scorretto e irresponsabile uso delle stesse e formando la base per una città sostenibile e resiliente.

Si richiamano, a tal proposito le migliori prassi internazionali in materia di contrasto ai cambiamenti climatici.

### **Art. 2. Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento si applica:

1. a tutte le aree comunali sistemate a verde, indipendentemente dalla loro ubicazione;
2. alle alberature comunali, indipendentemente dalla loro ubicazione;

1. alle alberature pubbliche di circonferenza alla base della ceppaia uguale o superiore a cm. 100, ubicate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del Codice dei beni culturali D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..
3. alle aiuole spartitraffico e rotatorie stradali sistemate a verde
4. ai percorsi su argini e strade alzaie di libero accesso e appositamente attrezzati per la fruizione
5. alle aree ludiche e ludico-sportive presenti all'interno delle aree verdi
6. al verde scolastico e verde annesso ad edifici di pertinenza pubblica
7. alle aree pubbliche non utilizzate o recuperabili come aree a verde

Su tutto il territorio devono essere rigorosamente conservati:

1. gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia o per età, risultino di particolare pregio;
2. gli alberi aventi circonferenza del fusto, misurata a cm. 130 di altezza dal colletto, superiore a cm. 40 per le specie di prima e seconda grandezza e superiore a cm. 25 per le specie di terza grandezza.
3. le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm. 20.

Non sono oggetto di tutela del presente Regolamento, indipendentemente dalla loro ubicazione:

1. gli alberi da frutto ad esclusione delle antiche varietà locali;
2. gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno).

## **TITOLO II: NORME DI TUTELA VERDE PUBBLICO PER INTERVENTI DI MANOMISSIONE SUOLO O AREE DI CANTIERE**

### **Art. 3 – Classi di grandezza e aree di pertinenza delle alberature**

Per le piante si definiscono le seguenti classi di grandezza:

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. piante di prima grandezza   | altezza a maturità > 25 m.                 |
| 2. piante di seconda grandezza | altezza a maturità compresa tra 12 e 25 m. |
| 3. piante terza grandezza      | altezza a maturità <12 m.                  |

Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 1. piante di prima grandezza   | m. 6 di raggio |
| 2. piante di seconda grandezza | m. 4 di raggio |
| 3. piante di terza grandezza   | m. 2 di raggio |

#### **Art. 4. – Posa di pavimentazioni nell'area di pertinenza**

Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni, purché sia garantito il mantenimento di un'area circostante il fusto, sistemata a terreno nudo, pacciamata, inerbata o impiantata con specie vegetali tappezzanti che per le nuove piantumazioni dovrà essere complessivamente di superficie non inferiore a:

- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. piante di prima grandezza   | mq. 4 (2,00 x 2,00)   |
| 2. piante di seconda grandezza | mq. 2,3 (1,50 x 1,50) |
| 3. piante di terza grandezza   | mq. 1 (1,00 x 1,00)   |

Gli interventi di posa delle pavimentazioni all'interno delle aree di pertinenza delle alberate non devono comportare sottofondazioni o scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm. 20 misurata dalla quota originaria del piano di campagna.

È possibile l'utilizzo di griglie permeabili che consentano il naturale sviluppo del fusto e dell'apparato radicale.

#### **Art. 5. – Scavi per impianti pubblici**

Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare le seguenti distanze dal centro del fusto dell'albero:

- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 1. piante di prima grandezza   | m. 3.00 |
| 2. piante di seconda grandezza | m. 3.00 |
| 3. piante di terza grandezza   | m. 1.50 |

Se si deve passare a meno di 0,50 m. dalla tangente al fusto dalla pianta, il risarcimento implica il totale valore, come da allegato A del presente Regolamento.

Per i gestori delle rete andranno concordate le modalità specifiche di intervento tra i gestori e gli uffici del comune di Casale Monferrato, fermo restando per quanto compatibile dell'art. 6

Nel caso di mancanza di spazio si devono utilizzare passacavi e tutte le precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

E' fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi su suolo pubblico di presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate, comprensive delle linee di utenza e della vegetazione esistente contestualmente alla richiesta di parere preventivo per la realizzazione dell'opera, ovvero agli Uffici comunali competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori qualora non si incorra nella necessità del parere preventivo.

#### **Art. 6 - Interventi di occupazione o di manomissione suolo pubblico interessanti aree verdi ed alberate urbane.**

Le autorizzazioni inerenti interventi di occupazione o manomissione di suolo pubblico interessanti aree verdi ed alberate urbane sono di competenza del Settore Tutela Ambiente.

### 6.1 manomissione per manutenzione sottoservizi:

In caso di necessità di manutenzione da parte di privati di allacci esistenti, posti a distanza inferiore a quelle indicate nell'art. 5, l'utente dovrà cercare percorsi alternativi.

Se ciò non risultasse possibile, la manomissione sarà autorizzata dal Settore Tutela Ambiente previo risarcimento del danno da parte del richiedente, che dovrà corrispondere una indennità commisurata all'intervento e calcolata secondo la tabella di cui all'Allegato A, oltre agli oneri sostenuti dal Servizio Giardini per gli eventuali lavori complementari resisi necessari.

Ai trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00. Il Settore Tutela Ambiente valuterà inoltre eventuali provvedimenti di rimessa in pristino dello stato dei luoghi o di risarcimento del danno.

### 6.2 occupazioni o manomissioni in genere:

Il Settore competente al rilascio delle autorizzazioni a privati ed enti pubblici per interventi di occupazioni o di manomissioni suolo pubblico dovrà trasmettere al Settore Tutela Ambiente le eventuali richieste pervenute che interessino aree verdi ed alberate urbane.

Il richiedente è tenuto al completo ripristino dell'area al termine dell'occupazione o manomissione del suolo comprensivo di ripiantumazioni, risemina prato, ripristino manufatti e arredi e di qualsiasi ulteriore modificazione apportata al patrimonio verde durante gli interventi.

Il Settore Tutela Ambiente, a garanzia del completo ripristino del patrimonio verde pubblico, determinerà l'importo di una polizza fidejussoria, che dovrà essere presentata prima del rilascio delle autorizzazioni.

Lo svincolo della polizza fidejussoria sarà subordinato al ripristino delle condizioni dei luoghi, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'intervento di occupazione o manomissione comporti alterazioni strutturali quali ad es. rimozione di essenze con ripiantumazione di nuove essenze al termine delle attività, il Settore Tutela Ambiente provvederà a valutare il danno potenziale al patrimonio verde pubblico e alla quantificazione dell'indennizzo da addebitare al richiedente.

L'indennizzo verrà determinato mediante l'applicazione della tabella di cui all'allegato "A" e non esimerà il richiedente dal ripristino delle condizioni originarie dei luoghi con relativa ripiantumazione delle essenze arbustive ed arboree rimosse né dalla semina del prato danneggiato.

Qualora il richiedente non provveda nei termini al ripristino delle condizioni potrà intervenire l'Amministrazione Comunale addebitandone i relativi costi.

L'indennizzo dovrà essere versato nelle casse comunali prima del rilascio delle autorizzazioni richieste.

Ai trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00. Il Settore Tutela Ambiente valuterà inoltre eventuali provvedimenti di rimessa in pristino dello stato dei luoghi o di risarcimento del danno.

### 6.3 transito su aree verdi

Qualora si rendesse indispensabile per l'utente il transito con veicoli o mezzi pesanti in aree verdi, nell'impossibilità di percorsi alternativi, dovrà essere presentata apposita richiesta precisando i tempi e le aree interessate.

Il Settore Tutela Ambiente provvederà all'autorizzazione previa quantificazione dell'indennizzo e della polizza fidejussoria analogamente a quanto previsto per le occupazioni o manomissioni di suolo.

Ai trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00. Il Settore Tutela Ambiente valuterà inoltre eventuali provvedimenti di rimessa in pristino dello stato dei luoghi o di risarcimento del danno.

### 6.4 manomissioni per l'installazione di impianti pubblicitari

Si richiamano le modalità prescritte nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con Del.G.C. n. 402 del 01.12.2005 e successivi aggiornamenti

### **Art. 7 – Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere**

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc. ).

All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni ed i divieti di cui ai precedenti art. 4 e 5.

Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.

Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature è consentito solo in caso di carenza di spazio.

In oltre, nel caso di transito prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (vecchi copertoni ricoperti da tavolati).

Per la difesa contro danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante.

Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili.

Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale-cuscinetto. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

Nel caso che i lavori producano alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Ai trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00. Il Settore Tutela Ambiente valuterà inoltre eventuali provvedimenti di rimessa in pristino dello stato dei luoghi o di risarcimento del danno.

#### **Articolo 8 - Deposito di materiali su aree verdi pubbliche**

E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, a giardino, ad aiuola, nonché le aree di pertinenza degli alberi per depositi anche temporanei di materiale.

In caso di imprescindibilità legata a fattori logistici o altro, la Ditta titolare del cantiere o altro soggetto avente titolo deve richiedere specifica autorizzazione per occupazione suolo pubblico al Settore Tutela Ambiente che determinerà le modalità di deposito dei materiali nell'ambito del cantiere stesso e le dovute prestazioni di indennizzo o garanzie fidejussorie come precisato all'art. 6.

Nelle aree di pertinenza degli alberi è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante.

Sono vietati inoltre l'asporto di terriccio e gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.

Ai trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00. Il Settore Tutela Ambiente valuterà inoltre eventuali provvedimenti di rimessa in pristino dello stato dei luoghi o di risarcimento del danno.

#### **Articolo 9 - Rischi di modificazione della falda**

In caso sia necessaria l'installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda, dovrà essere preventivamente valutata con il Settore Tutela Ambiente ogni possibile conseguenza sulle alberature, e dovranno essere adottati gli interventi idonei alla conservazione delle piante, ivi compresa l'irrigazione delle superfici al fine di garantire la costanza del bilancio idrico del terreno.

Ai trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00. Il Settore Tutela Ambiente valuterà inoltre eventuali provvedimenti di rimessa in pristino dello stato dei luoghi o di risarcimento del danno.

### **TITOLO III NORME DI FRUIZIONE ED USO DELLE AREE VERDI**

#### **Art. 10 – Finalità e ambito di applicazione**

Le norme del presente Titolo perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni economici ed ambientali che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.



Esse si applicano a tutte le aree a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, così come alle aree a verde pubblico in concessione a privati o associazioni ai sensi del Titolo VII.

Tali norme valgono altresì sulle aree verdi private aperte al pubblico sottoposte a convenzioni che possono nello specifico regolare le modalità di fruizione da parte dei cittadini.

### **Art. 11 – Accesso ai parchi e ai giardini**

Le aree verdi pubbliche o aperte al pubblico sono a disposizione e fruibili dai cittadini per il riposo, lo studio, l'osservazione della natura e per lo svolgimento di attività sociali, educative, ricreative, terapeutiche, culturali, sportive e ludiche, nonché altre diverse tipologie d'uso che potranno essere richieste e/o proposte all'Amministrazione comunale e autorizzate previa valutazione e nullaosta del Servizio Giardini come da successivo art. 15, che non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente ed i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde.

L'Amministrazione Comunale garantisce su base di uguaglianza la piena accessibilità e fruibilità delle aree verdi alle persone con disabilità e/o alle persone con ridotta mobilità avendo riguardo ai diversi bisogni che manifestano in ragione della disabilità.

Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi interessati dal presente Regolamento è dato libero accesso nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni.

I parchi ed i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.

Per motivi di interesse pubblico o di necessità particolari potranno variare gli orari di apertura e chiusura dei parchi recintati su parere espresso della Giunta Comunale.

Per motivi di manutenzione, sicurezza e tutela determinate aree o parti di esse potranno essere temporaneamente interdette all'uso pubblico con segnalazione in loco.

### **Art. 12 – Norme di comportamento**

Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi oggetto del presente Regolamento ed i manufatti su di esse esistenti .

Ogni cittadino è inoltre tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti o di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde da parte di chiunque.

Ogni cittadino è tenuto a rispettare i residenti in prossimità delle aree verdi, evitando di tenere comportamenti o di svolgere attività che possano diminuire la qualità della vita degli stessi.

## **Art. 13- Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio delle aree verdi**

Ad integrazione degli atti vietati su suolo pubblico e nei giardini pubblici previsti dal vigente Regolamento di Polizia Urbana e sue successive modifiche e integrazioni, e salvo che il fatto costituisca reato, il presente regolamento disciplina i divieti comportamentali e di utilizzo improprio delle aree verdi come segue:

### **13.1 Divieti comportamentali**

Nelle aree verdi pubbliche di cui all'art. 2 sono vietati:

- a) l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi, compreso provocare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo alle alberature;
- b) il danneggiamento dell'apparato radicale, dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
- c) imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica, le attrezzature e i manufatti presenti nelle aree verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione, smontare, spostare o modificare elementi di arredo, attrezzature o segnaletica;
- d) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
- e) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
- f) calpestare le aiuole fiorite;
- g) calpestare i siti erbosi ove sia espressamente vietato
- h) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- i) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
- j) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, recinzioni, sugli edifici e sui monumenti; è vietato scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area verde;
- k) è vietato l'utilizzo di attrezzi che possono risultare pericolosi per l'incolumità dei frequentatori del parco (giavellotti, spade, ecc..)
- l) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;
- m) l'accatastamento di materiale infiammabile;
- n) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
- o) l'impermeabilizzazione del suolo;
- p) gli scavi non autorizzati;
- q) il versamento di sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua, fatti salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve;
- r) il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli ecc..) sulle aree di pertinenza delle piante; nel caso in cui le sostanze versate provochino la morte o disseccamento parziale della pianta, verranno contabilizzati i danni secondo quanto previsto all'Allegato A
- s) circolare con veicoli a motore, fatte salve le deroghe previste all'art. 18 per particolari categorie di veicoli e comunque solo sulle aree pavimentate e viabilità interna
- t) qualsiasi comportamento che possa ostacolare la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;

- u) fatto salvo quanto stabilito dalle norme di legge in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumi, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia, realizzare scarichi o discariche non autorizzate, inquinare in qualsiasi modo il terreno e le acque
- v) distribuire cibo e nutrire gli animali selvatici presenti, poiché tale pratica costituisce un danno per gli animali stessi oltre a favorire la proliferazione di specie infestanti (a titolo esemplificativo ratti, colombi e cornacchie), salvo specifiche autorizzazioni dell'Amministrazione comunale;

Ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 oltre all'obbligo dell'immediata messa in pristino dello stato dei luoghi e cessazione dell'attività e il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio comunale.

### 13.2) Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi

Oltre al rispetto di eventuali ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica, negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:

- a) l'affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
- b) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
- c) mettere a dimora piante senza l'assenso del Servizio Giardini;
- d) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole;
- e) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
- f) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini;
- g) permettere il pascolo non autorizzato di animali;
- h) esercitare qualsiasi forma di attività venatoria e/o propedeutica alla caccia
- i) campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- j) accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Nei parchi in cui siano installati dall'Amministrazione dei barbecue entro apposite strutture delimitate, questi ultimi possono essere utilizzati ma devono essere comunque costantemente vigilati da persona adulta. L'utilizzo delle strutture viene regolato da apposita cartellonistica collocata nell'area;
- k) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;
- l) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico e non devono svolgersi in spazi erbosi, fatte salve le situazioni all'uopo debitamente autorizzate;
- m) sono vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone;

- n) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi o cibo o altro
- o) è inoltre vietato sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e neviccate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini.
- p) al fine della prevenzione di focolai di zanzare è vietato nelle aree verdi e nel raggio di 100 metri dal perimetro dalle stesse, creare condizioni di acqua stagnante non controllata o detenere all'aperto pneumatici in gomma non opportunamente coperti.
- q) è vietato parcheggiare veicoli:
  - a) sui prati
  - b) sulle rotatorie stradali
  - c) sulle aiuole verdi o fiorite
  - d) sui riquadri e stalli di alloggiamento degli alberi presenti nei parcheggi alberati o su marciapiedi e aree pavimentate
  - e) sulle piccole aiuole stradali la cui copertura è costituita da manto erboso e da terreno nudo

Resta invece consentito, salvo espresso divieto previsto da apposita segnaletica, sostare sulle banchine alberate spartitraffico presenti nell'area centrale dei viali urbani, nonché sulle banchine alberate poste in posizione laterale a vie e viali urbani, di dimensioni idonee al parcheggio.

Ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 oltre all'obbligo dell'immediata messa in pristino dello stato dei luoghi e cessazione dell'attività.

Nel caso di violazione del divieto di cui alla lettera q, gli organi di polizia stradale possono procedere alla rimozione dei veicoli.

#### **Art. 14 – Attività ammesse, limitazioni d'uso e divieto di svolgimento giochi pericolosi**

Sono ammesse:

- l'impianto di nuove essenze arboree da parte di terzi (scuole, associazioni, ecc..) solo su specifica autorizzazione comunale
- la raccolta di singoli esemplari della vegetazione, esclusivamente a scopo scientifico o didattico e previa autorizzazione comunale, fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi in materia
- la raccolta di funghi e di frutti è consentita nei modi e nei limiti previsti dalle leggi in materia.

Sono consentite attività di gioco libero, anche con attrezzi sportivi (palle, ecc..) in aree defilate, nel rispetto dell'ambiente e degli altri frequentatori del parco che comunque conservano priorità di utilizzo, purché non potenzialmente pericolose per i frequentatori riguardo alle specifiche funzioni dell'area.

Tali giochi ed attività non devono causare rischio per la pubblica incolumità o pericolo di danno alle pubbliche e private proprietà.

A titolo esemplificativo e non esaustivo è pertanto vietato:

- a. il tiro con l'arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang e ogni altro mezzo di tiro pericoloso, se effettuato fuori dalle aree appositamente riservate ed autorizzate, od in carenza delle idonee segnalazioni e precauzioni di sicurezza prescritte alle associazioni sportive all'uopo temporaneamente autorizzate, o al di fuori degli orari autorizzati;

- b. il modellismo a motore;
- c. il lancio di sassi o di altri corpi potenzialmente contundenti;
- d. portare nelle aree verdi, lanciare, usare, trasportare o depositare corpi incendiari o esplosivi o simili.

Ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 .

Deroghe sono previste in caso di manifestazioni organizzate o autorizzate dall'Amministrazione Comunale, che prevedano l'allestimento di adeguate protezioni, e in occasione di spettacoli ugualmente autorizzati.

#### **Art. 15 – Norme per le manifestazioni e iniziative all'interno delle aree verdi – nullaosta all'utilizzo delle aree verdi**

All'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche lo svolgimento di manifestazioni a carattere ambientale, culturale e/o sportivo (ad esclusione di quelle di tipo motoristico o ciclomotoristico), assemblee, esposizioni e mostre, rappresentazioni, festeggiamenti, parate, sfilate, spettacoli organizzate da Enti (pubblici o privati), Società, Associazioni, Gruppi o anche singoli cittadini è consentito esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale.

Ogni iniziativa e/o manifestazione dovrà essere autorizzata dal competente ufficio dell'Amministrazione Comunale con le modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari per la tipologia di manifestazione, evento o iniziativa richiesta, previo parere vincolante del Settore Tutela Ambiente che rilascerà nullaosta all'utilizzo della specifica area verde interessata dalla manifestazione.

Il nullaosta potrà contenere prescrizioni che il destinatario dell'autorizzazione ha l'obbligo di rispettare integralmente.

Per la realizzazione ed il conseguente svolgimento delle iniziative è consentito:

- a) l'ingresso di veicoli a motore se legati a manifestazioni autorizzate (carico e scarico materiali) con limitazioni di portata e di movimento (orario, sedimi pavimentati ecc.) stabiliti dal Settore Tutela Ambiente;
- b) l'installazione temporanea di attrezzature mobili di qualsiasi genere, sempre che siano prive di scarichi acque reflue e di collegamenti a rete di qualsiasi tipo, nonché di sedie, tavoli, gazebo, palchi, bancarelle, transenne e altre installazioni rimovibili; dette installazioni possono essere realizzate esclusivamente sulle aree o percorsi pavimentati evitando l'occupazione dei prati erbosi salvo specifiche deroghe ottenute dall'Amministrazione Comunale
- c) la messa a dimora di piante per iniziative didattico-culturali;
- d) l'esercizio di forme di commercio, ristorazione o altre attività produttive a carattere temporaneo o permanente, nel rispetto delle specifiche normative e regolamenti in materia autorizzate dai competenti organi dell'Amministrazione Comunale
- e) l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali, pubblicitari e cinematografici;
- f) l'affissione di manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa all'interno di strutture appositamente realizzate, nel rispetto degli specifici regolamenti in materia e previo pagamento dei relativi canoni o diritti ai competenti Uffici;

Per la realizzazione e lo svolgimento di tali iniziative non è consentito:

- a) l'occupazione o l'utilizzo o il danneggiamento, diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole, alberate.
- b) la modificazione di arredi, attrezzature e cartellonistica presenti nell'area verde salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; ai trasgressori si applica la sanzione di cui all'art. 13

In casi eccezionali, giustificati da motivi di sicurezza, pubblica incolumità o per manifestazioni di interesse strategico, la Giunta Comunale può autorizzare, con apposito provvedimento deliberativo, eventuali deroghe, in subordine al completo ripristino e miglioramento dei siti interessati secondo le prescrizioni tecniche fornite dal Settore Tutela Ambiente

I richiedenti, per ottenere il nullaosta all'utilizzo delle aree verdi, dovranno presentare al Settore Tutela Ambiente, almeno 30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'iniziativa, apposita istanza recante:

1. generalità del responsabile, inclusi i recapiti telefonici o e-mail per i contatti
2. programma della manifestazione;
3. numero presunto dei partecipanti (incluso il pubblico);
4. se l'iniziativa è aperta o meno al pubblico, è a scopo di lucro o a fini benefici o altro;
5. precisazione su **planimetria** del parco o giardino delle aree interessate dalle attività e ogni informazione utile a chiarire lo svolgimento dell'evento
6. relazione descrittiva delle attività proposte nell'ambito della manifestazione e delle precauzioni di sicurezza per il pubblico, per i frequentatori dell'area verde, e per l'ambiente, che il proponente si impegna a rispettare
7. dichiarazione di responsabilità e di vigilanza durante la manifestazione
8. impegno a presentare l'ulteriore documentazione richiesta dal Settore Tutela Ambiente, quali cauzione, polizza fidejussoria, assicurazione RC, o altra documentazione ritenuta necessaria in funzione della manifestazione proposta.

Il rilascio del nullaosta all'utilizzo dell'area verde comporta l'obbligo, a carico dell'utilizzatore autorizzato, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire qualsiasi danno all'ambiente ma anche per la tutela della quiete pubblica e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.

Il titolare del nullaosta assume ogni responsabilità circa lo svolgimento della manifestazione, l'utilizzo di attrezzature, l'esposizione di manufatti, l'incolumità dei partecipanti e del pubblico, eventuali danni a terzi, agli spazi e al civico patrimonio cagionati in dipendenza o a causa dello svolgimento dell'iniziativa, sollevando l'amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Il nullaosta rilasciato dal Settore Tutela Ambiente non esime il privato, ditta, Ente o associazione proponente dalla richiesta e ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la realizzazione dell'attività sportiva o della manifestazione o evento proposto, con particolare riferimento alle verifiche inerenti:

- l'autorizzazione allo svolgimento della specifica tipologia di evento
- gli aspetti igienico-sanitari
- le norme in materia di sicurezza sia dei partecipanti che del pubblico
- le norme sul pubblico spettacolo
- le norme in merito alla somministrazione di alimenti e bevande

- le norme sulle certificazioni e i collaudi inerenti gli impianti o le installazioni temporanee realizzare nelle aree verdi pubbliche ai fini dello svolgimento dell'evento;

Sono a carico del privato o associazione proponente tutte le spese occorrenti per le operazioni inerenti l'organizzazione dell'iniziativa, la raccolta dei rifiuti, la completa pulizia dell'area che dovrà avvenire, obbligatoriamente, al termine della manifestazione autorizzata e terminare entro le 24 ore successive, salvo diverse disposizioni previste nel nullaosta.

La segnaletica e le delimitazioni di sicurezza relative alle manifestazioni, inerente i percorsi, le strutture organizzative etc., dovranno essere posizionate sul terreno per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle manifestazioni, ed essere rimosse a cura degli organizzatori dopo il termine delle stesse con il completo ripristino dell'area alle condizioni precedenti.

A seconda del tipo di attività indicata e comunque quando vi sia un rischio di danneggiamento dell'area verde il Settore Tutela Ambiente potrà chiedere che il rilascio del nullaosta venga subordinato alla prestazione di un'idonea cauzione o polizza fidejussoria a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel nullaosta stesso.

L'importo della cauzione sarà stabilito dal Settore Tutela Ambiente in funzione della tipologia e dimensione della manifestazione ed in base a parametri tecnico-agronomici.

La cauzione dovrà essere consegnata al Settore Tutela Ambiente prima dell'inizio dell'occupazione dell'area, e sarà svincolata dopo che i tecnici del Settore avranno eseguito un sopralluogo di verifica sull'area interessata dall'evento senza riscontrare danni al patrimonio pubblico.

Nel caso in cui il concessionario non proceda al ripristino dovuto, previa messa in mora dello stesso, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedere all'incameramento della cauzione.

I rifiuti di qualsiasi genere, compreso eventuali residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere differenziati secondo la loro natura e raccolti ed immessi negli appositi contenitori che dovranno a cura dell'organizzatore essere direttamente richiesti al Gestore del Servizio Raccolta Rifiuti, il tutto nel rispetto delle norme che regolano l'utilizzo degli stessi, salvo diverse indicazioni fornite dal Settore Tutela Ambiente.

Non è ammesso il deposito di rifiuti (anche se contenuti in appositi sacchetti) presso i cestini presenti nei parchi.

Il Comune non concederà nullaosta o potrà porre delle limitazioni all'utilizzo dell'area a verde pubblico per la tenuta di eventi privati in caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico, problemi inerenti la sicurezza, l'immagine della Città, l'entità dell'evento, il grado di utilizzo dell'area interessata e quant'altro dovesse essere ritenuto non idoneo a tale scopo.

Nel caso di più richieste di utilizzo della stessa area, il Settore Tutela Ambiente emetterà il proprio parere tecnico vincolante circa il numero di attività e/o manifestazioni che possono svolgersi nel corso dell'anno.

Il privato o associazione organizzatore di manifestazione, che si sia reso responsabile di inadempimenti rispetto al nullaosta rilasciato, non potrà ottenere il rilascio di altro nullaosta per manifestazioni varie in aree verdi per un periodo di almeno 12 mesi successivi al fatto accertato.

Tutte le iniziative organizzate da privati che si svolgono su area pubblica, non potranno in alcun modo escludere od ostacolare l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini salvo i casi espressamente autorizzati.

L'utilizzazione delle aree verdi per lo svolgimento di iniziative, feste private, manifestazioni può essere subordinata al pagamento di una tariffa di fruizione commisurata al numero dei partecipanti alla manifestazione o iniziativa, ai servizi utilizzati (sedie, tavoli, strutture fisse, utenze, etc.), allo spazio pubblico utilizzato ed alle limitazioni al libero utilizzo dell'area da parte di altri cittadini in conseguenza della manifestazione stessa, da definirsi con Deliberazione di Giunta Comunale.

#### **Art. 16 – Tutela dall'inquinamento acustico**

Nelle aree a verde pubblico l'utilizzo libero e privato di apparecchi di diffusione sonora o strumenti musicali deve avvenire nel rispetto della quiete pubblica e in modo da non arrecare disturbo agli altri fruitori dell'area verde e ai residenti negli edifici limitrofi.

Le attività e/o le iniziative (culturali, musicali, sportive o di altro genere), autorizzate all'interno di parchi, giardini pubblici o aree verdi devono rispettare i limiti vigenti stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico e gli orari stabiliti dal Regolamento di Polizia Urbana-

Nella previsione di superamento dei limiti vigenti o degli orari stabiliti per l'uso di strumenti musicali o di apparecchiature rumorose, il titolare dell'autorizzazione dovrà richiedere il rilascio delle necessarie deroghe almeno 30 giorni prima della data della manifestazione da tenersi all'interno di parchi, giardini pubblici o aree verdi.

Si rimanda al Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico per ulteriori eventuali disposizioni in merito.

#### **Articolo 17 – Chioschi, dehors e altre strutture**

Per quanto riguarda l'installazione di chioschi e dehors collocati all'interno di parchi, giardini e aree verdi essi devono essere autorizzati dagli Uffici comunali competenti secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento comunale in materia, che stabilisce anche le sanzioni per le violazioni in merito.

Il Settore Tutela Ambiente può individuare mediante apposita pianificazione, le aree verdi in cui possono essere allocati chioschi e/o altre strutture, per la distribuzione di alimenti e bevande o a scopo ludico o sportivo, ai fini del miglioramento del servizio offerto ai cittadini e della fruizione dell'area verde interessata.

Le modalità di concessione d'uso del suolo all'uopo necessarie sono definite ai sensi della normativa vigente con riferimento alla tipologia, durata e oggetto dell'attività prevista per il singolo sito.



### **Articolo 18 - Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi**

In tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore come prescritto all'art. 13.1 lettera s) a pena delle sanzioni amministrative ivi previste.

Fanno eccezione quelli autorizzati temporaneamente ai sensi dell'art. 6, con le modalità ivi previste, e quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi, a velocità moderata, salvo diverse esigenze dettate da urgenza di soccorso:

- a) motocarrozze per il trasporto di persone diversamente abili;
- b) mezzi di soccorso;
- c) mezzi di vigilanza in servizio;
- d) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
- f) mezzi per le attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- g) mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- h) mezzi dotati di specifico permesso rilasciato dagli uffici competenti, necessari alle attività di monitoraggio, ricerca scientifica, allestimento e smontaggio strutture per eventi o manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione comunale

### **Articolo 19 – Biciclette, velocipedi e altri mezzi non motorizzati**

Nei parchi e giardini è consentito il libero accesso a biciclette e velocipedi in genere (come definiti dal vigente Codice della Strada) condotti a velocità moderata e comunque tale da non procurare pericolo, su viali, strade e percorsi pedonali con l'obbligo di dare precedenza ai pedoni.

Al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo con apposita cartellonistica, è vietato il transito a biciclette e mountain bikes per evitare danni alla vegetazione, al suolo ed agli arredi e pericoli per gli utenti.

Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo o in caso di possibilità di danneggiamento di aree verdi causato dal transito dei suddetti veicoli, è fatto obbligo di condurre biciclette e velocipedi a mano. In tal caso, nelle entrate dell'area verde sarà apposta apposita segnaletica di divieto.

Ai trasgressori delle suddette prescrizioni sarà comminata una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00

### **Articolo 20 – Fontane d'arredo e fontanelle a bere**

Nelle fontanelle di erogazione dell'acqua potabile sono consentiti i normali usi connessi della fruizione del verde, mentre sono vietati gli usi prolungati come di seguito descritti per l'utilizzo delle acque delle vasche e dei laghetti.

La fruizione degli erogatori di acqua potabile deve avvenire adottando le più elementari norme igieniche.

E' tassativamente vietato lo spreco d'acqua.

Nelle acque delle vasche e/o laghetti sono vietati:

- la balneazione e il pattinaggio sul ghiaccio
- l'immissione di modellini miniaturizzati con motore a scoppio
- l'ostruzione o la deviazione di acque
- l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi i prodotti erbicidi
- le operazioni di pulizia di veicoli o di parti di essi
- servirsi dell'acqua per la pulizia personale
- servirsi dell'acqua per lavaggi in genere

Ai trasgressori delle suddette prescrizioni sarà comminata una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00

### **Articolo 21 – Tutela strutture ed arredi**

Le strutture e gli arredi presenti nelle aree verdi devono essere usati secondo la loro destinazione.

E' vietato deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni presenti nelle aree verdi.

E' vietato posizionare strutture fisse o mobili senza autorizzazione.

E' vietata qualsiasi manomissione degli impianti elettrici e degli impianti di irrigazione esistenti.

E' vietata qualsiasi manomissione degli arredi e strutture esistenti, ivi compresa la cartellonistica.

Ai trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00. Il Settore Tutela Ambiente valuterà inoltre eventuali provvedimenti di rimessa in pristino dello stato dei luoghi o di risarcimento del danno.

### **Articolo 22 – Norme per la condotta dei cani ed altri animali**

In merito alla condotta dei cani, devono essere rispettate in generale le misure previste dal vigente Regolamento di Polizia e dal regolamento di tutela animali.

In tutti i parchi, giardini e aree verdi i cani devono essere condotti al guinzaglio.

Il proprietario o detentore del cane dovrà inoltre portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su semplice richiesta delle Autorità competenti.

Con apposita segnaletica sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso.

In tutte le aree per cani (dog park) gestite dall'Amministrazione, i cani possono correre liberamente senza guinzaglio e museruola, purché in presenza e sotto la vigilanza dei loro custodi o possessori. I possessori o gli accompagnatori dei cani devono comunque essere muniti di guinzaglio e trattenere i cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità delle persone e degli animali.

E' vietato far bagnare cani ed altri animali domestici nelle acque delle fontane, canali, corsi d'acqua, zone umide e laghetti.

L'abbeveramento di animali è consentito solamente mediante utilizzo di contenitore proprio (scodella o simili) e non direttamente dalle fontanelle.

Ai trasgressori delle suddette prescrizioni sarà comminata una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00

Il conduttore dell'animale è tenuto a dotarsi di appositi strumenti (palette e sacchetto) al fine di raccogliere e correttamente conferire in involucri chiusi eventuali deiezioni che dovessero lordare i luoghi, provvedendo all'immediata rimozione e pulizia. Ai trasgressori della suddetta prescrizione sarà comminata una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 225,00

Le presenti disposizioni non si applicano a quanti, privi della vista o invalidi, sono accompagnati da cani guida.

E' vietato, in ogni caso, abbandonare cani ed altri animali nei parchi.

Nel parco della Cittadella e nei grandi parchi urbani i cavalli condotti da cavaliere, possono circolare su viali, strade e percorsi pedonali solamente al passo, salvo espressi divieti;

Nel caso di eventi e manifestazioni di equitazione a carattere ludico o sportivo è richiesta la presentazione di specifica istanza ai sensi dell'art. 15 e le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle eventuali prescrizioni stabilite nel nullaosta all'utilizzo dell'area.

Ai trasgressori delle suddette prescrizioni sarà comminata una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 225,00

Gli organi di vigilanza possono in ogni momento, per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio pubblico, disporre l'allontanamento immediato dei cavalieri o dei conduttori dei cani dai parchi, giardini e aree verdi o da zone di essi.

## **TITOLO IV NORME DI FRUIZIONE ED USO DELLE AREE LUDICHE E LUDICO-SPORTIVE**

### **Articolo 23 – Norme di utilizzo delle aree ludiche**

Negli spazi verdi pubblici sono presenti aree dedicate alle attività ludiche, dotate di attrezzature, con l'indicazione dell'età di utilizzo, a cui ci si deve attenere per la sicurezza degli utenti

L'Amministrazione Comunale si impegna ad assicurare l'accessibilità delle aree dedicate alle attività ludiche alle persone disabili e/o con ridotta mobilità (ovvero accesso livellato) e a realizzare aree gioco fruibili e attrezzate per i bambini abili e disabili, con ridotta mobilità e disabilità sensoriali, avendo riguardo ai diversi bisogni che manifestano in ragione della disabilità (giostre e castelli accessibili alle carrozzine, tavole sensoriali) e al contempo promuovendo una piena integrazione fra i bambini attraverso giochi fruibili da tutti, per un'area giochi inclusiva.

Il libero uso dei giochi da parte dei bambini e dei ragazzi è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che ne hanno la custodia

Gli accompagnatori hanno il dovere di vigilare affinché sia fatto un uso corretto e ragionevolmente prevedibile delle attrezzature messe a disposizione dei bambini.

Gli accompagnatori devono evitare di far indossare ai bambini capi di abbigliamento che potrebbero facilmente impigliarsi nelle attrezzature o ostacolare la libertà di movimento.

L'uso inappropriato delle attrezzature ludiche non è consentito, in quanto può determinare infortuni agli utenti e causare danneggiamenti alle strutture stesse.

Le attrezzature devono essere utilizzate rispettando la fascia d'età per la quale sono state realizzate, riportata sul singolo gioco.

I bambini da 0 a 3 anni devono utilizzare le attrezzature con l'accompagnamento di un adulto.

Il genitore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a terzi, agli spazi e al civico patrimonio cagionati in conseguenza del mancato rispetto delle norme sopra riportate.

E' dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.

Il gioco dei bimbi è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.

E' ammesso il gioco con aeromodelli e aquiloni, escludendo l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.

E' ammesso il gioco con automodelli, anche in questo caso con esclusione dell'uso di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.

#### **Articolo 24 – Divieti specifici per l'utilizzo delle aree ludiche**

Fatti salvi i divieti previsti in genere per le aree verdi e riportati agli appositi articoli del presente regolamento, nelle aree gioco è inoltre vietato:

- a) ai maggiori di 12 anni di utilizzare le strutture ludiche o effettuare qualunque altra attività che possa mettere in pericolo la sicurezza dei bambini e degli altri fruitori, ad eccezione dei parchi predisposti ed attrezzati per i ragazzi (calcio, basket, volley, skate, ecc.);
- b) l'accesso all'area gioco negli orari serali e notturni
- c) l'utilizzo dei giochi al di fuori degli orari indicati nella cartellonistica presente presso le aree stesse
- d) recare danni alle strutture, al verde e ad ogni opera collocata all'interno dell'area gioco
- e) introdursi nell'area gioco con veicoli di ogni genere e tipo, salvo tricicli e biciclette condotte da bambini di età non superiore a dodici anni, e gli skate o simili nelle aree skate park appositamente dedicate;
- f) manomettere le attrezzature ludiche esistenti
- g) apportare modifiche alle attrezzature ludiche esistenti o installare attrezzature ludiche o parti di esse senza autorizzazione

- h) effettuare qualsiasi attività o gioco che possa arrecare danno o fastidio agli altri utenti o ai residenti delle abitazioni limitrofe
- i) portare oggetti in vetro nell'area gioco
- j) fumare
- k) consumare alcolici e sostanze che alterino lo stato psicofisico della persona
- l) l'accesso ai cani e comunque a tutti gli animali che potrebbero interferire con le attività ludiche presenti, ad esclusione dei cani guida nei casi di accompagnamento di persone con disabilità che fruiscono dell'area gioco.

Il mancato rispetto dei divieti di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00. Il Settore Tutela Ambiente valuterà inoltre eventuali provvedimenti di rimessa in pristino dello stato dei luoghi e di risarcimento del danno.

## **Articolo 25 – Norme di utilizzo delle attrezzature sportive e divieti specifici**

### 1) NORME DI UTILIZZO:

Le attività di pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo, se esistenti, e subordinatamente al rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività.

L'utilizzo delle attrezzature sportive fisse per adulti (percorso vita, slow fitness) è subordinato al rispetto delle regole previste per ogni attrezzatura riportate negli appositi cartelli o targhe affisse sulle attrezzature o in vicinanza di esse.

Gli utilizzatori delle attrezzature di cui sopra sono tenuti al rispetto e alla cura delle strutture e dei materiali in dotazione.

Gli utenti sono tenuti ad un uso corretto e ragionevolmente prevedibile delle attrezzature messe a disposizione.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a terzi, agli spazi e al civico patrimonio cagionati in conseguenza del mancato rispetto delle norme sopra riportate.

### 2) DIVIETI:

Fatti salvi i divieti previsti in genere per le aree verdi e riportati agli appositi articoli del presente regolamento, nelle aree dotate di attrezzature ludico-sportive fisse per adulti è inoltre vietato:

- a) recare danni alle strutture, al verde e ad ogni opera collocata all'interno dell'area attrezzata
- b) manomettere le attrezzature ludico-sportive esistenti o apportarvi modifiche
- c) installare attrezzature ludiche o parti di esse senza autorizzazione
- d) effettuare qualsiasi attività che possa arrecare danno o fastidio agli altri utenti o ai residenti delle abitazioni limitrofe

Il mancato rispetto dei divieti di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00. Il Settore Tutela Ambiente valuterà inoltre eventuali provvedimenti di rimessa in pristino dello stato dei luoghi e di risarcimento del danno.

## **TITOLO V**

### **COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, COLLABORAZIONI E SPONSORIZZAZIONI**

#### **Articolo 26 - Il Cittadino e le Associazioni**

Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica, sulla base delle specifiche motivazioni precedentemente descritte.

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte della collettività.

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle norme regolanti la materia, si riserva la facoltà di stipulare accordi e convenzioni con organizzazioni ed associazioni, al fine di sviluppare attività di tutela e valorizzazione delle aree a verde di proprietà comunale

Il contributo dei cittadini si può esplicitare, anche sotto forma di sponsorizzazione o collaborazione, di partecipazione ai progetti appositamente istituiti dall'amministrazione (es. Regala un albero) con l'offerta di sostegno finanziario, nel rispetto delle disposizioni, atti, disciplinari e capitolati appositamente definiti per le rispettive iniziative

#### **Articolo 27 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde**

Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.

L'Amministrazione promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte.

Sono riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde anche le attività ordinarie di manutenzione del verde.

L'Amministrazione comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, adeguata cartellonistica di cantiere ed altre iniziative di informazione.

L'Amministrazione comunica alla cittadinanza mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, gli interventi di piantumazione effettuati grazie al progetto "REGALA UN ALBERO" che consente a cittadini, Enti, Imprese e Associazioni di implementare il patrimonio verde comunale con specifiche donazioni di singoli alberi o di partecipazione al raggiungimento di budget per l'effettuazione dei progetti annuali di ripiantumazione.

La partecipazione degli interessati al progetto "REGALA UN ALBERO" è effettuata previa apposita istanza secondo le disposizioni, atti e avvisi pubblici appositamente definiti per l'iniziativa e pubblicati sul sito internet istituzionale

L'Amministrazione Comunale promuove inoltre iniziative per la "Giornata Nazionale dell'Albero" (21 novembre), istituita dall'art.1 della Legge 14 gennaio 2013 n.10.

Ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 10 del 14 gennaio 2013, due mesi prima della fine del mandato l'Amministrazione Comunale rende noto il "Bilancio arboreo" che riporta, con riferimento ai cinque anni di mandato del Sindaco, il numero degli alberi piantati ai sensi della suddetta norma e la consistenza ed il livello di manutenzione delle aree verdi, con una descrizione delle principali attività/iniziativae dell'Amministrazione Comunale in tema di verde e dalle relative realizzazioni eseguite e/o progettate nel mandato amministrativo.

### **Articolo 28 - Sponsorizzazione ~~e~~ adozione delle aree verdi e attività in collaborazione con terzi**

Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previo espletamento delle procedure previste dalle norme vigenti, la manutenzione di aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.

Gli interventi in oggetto potranno essere realizzati mediante rapporto di sponsorizzazione o di adozione dell'area verde, quest'ultima formalizzata mediante accordo di collaborazione

Con il termine "sponsorizzazione" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a proprie spese sulla base della disponibilità volontaria direttamente espressa in cambio della concessione della visibilità del proprio logo/marchio commerciale su targhe informative realizzate e collocate sull'area oggetto dell'intervento e sulle pagine del sito internet istituzionale dedicate all'iniziativa o su altri canali informativi secondo modalità stabilite dall'Amministrazione mediante: disposizioni, atti, disciplinari e capitoli appositamente definiti per le rispettive iniziative

Con il termine "collaborazione" si intende la conduzione di interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali e/o la gestione di servizi ad esse collegati svolta da privati a propria cura sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa.

Le collaborazioni e le sponsorizzazioni delle aree verdi sono regolate rispettivamente da Accordi e contratti redatte nel rispetto dei regolamenti in materia, e concordate, per ogni singolo caso, con il Settore Tutela Ambiente e sottoscritti dalle parti.

Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute alla Città a scemuto degli oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione comunale stipula accordi e/o apposite convenzioni con i proprietari o aventi causa, per stabilire gli obblighi di manutenzione e i criteri generali di fruizione pubblica, previo parere del Servizio Giardini

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 29 – Attività di vigilanza e sanzioni per i trasgressori**

L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione Comunale che si avvale del Comando Polizia Locale e dagli organi statuali.

Le trasgressioni al presente regolamento (qualora non integrino estremi di reato) sono punite con le sanzioni amministrative specificate negli articoli precedenti, ferme restando:

- a) la possibilità da parte delle persone di cui al comma precedente o appartenenti alle forze dell'ordine, di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
- b) l'obbligo dell'immediata messa in pristino dello stato dei luoghi o cessazione dell'attività
- c) il diritto dell'Amministrazione Comunale ad ottenere il risarcimento del danno
- d) l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.

Il procedimento sanzionatorio amministrativo è disciplinato dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento spettano al Comune.

Gli introiti da esse derivanti verranno destinati principalmente ad interventi sulle aree verdi e di ripristino ambientale.

### **Articolo 30– Disposizioni finali e transitorie**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme vigenti.

Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 15/10/2012.

Restano abrogati gli articoli 2 e 3 e l'allegata tabella A del Disciplinare per il verde pubblico approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 10/07/2007, restando invariate le rimanenti disposizioni.

Sono abrogate tutte le altre norme regolamentari o i disciplinari vigenti che siano in contrasto con il presente regolamento.

### **Articolo 31 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.



## ALLEGATO A - VALORI DI RIFERIMENTO DELLE ESSENZE ARBOREE

I prezzi di riferimento riportati nella tabella seguente sono estratti dal Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche edizione 2022 – Sezione 01 – Opere edili – Paragrafo P27 – Materiali per aree verdi.

<b>PREZZO IMPIANTO ESSENZE ARBOREE</b>		
<b>CODICE 2022</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREZZO</b>
01.P27.A10.007	Acer Campestre	303,76
01.P27.A10.032	Acer Negundo	153,50
01.P27.A10.042	Acer Platanoides Faassen's black	303,76
01.P27.A10.050	Acer Platanoides	284,45
01.P27.A10.060	Acer Platanoides Globosum	329,53
01.P27.A10.070	Acer Pseudoplatanus	220,05
01.P27.A10.090	Acer Saccharinum S. "Wieri"	240,44
01.P27.A10.100	Acer Saccharinum Pyramidale	94,89
01.P27.A10.115	Aesculus Hippocastanum	209,31
01.P27.A10.130	Aesculus X Carnea	303,76
01.P27.A10.145	Albizia Julibrissin	246,88
01.P27.A10.165	Betula Verrucosa Pendula	215,76
01.P27.A10.180	Carpinus Betulus	259,77
01.P27.A10.205	Carpinus Betulus Pyramidalis	290,89
01.P27.A10.225	Catalpa Bignonioides	227,56
01.P27.A10.240	Celtis Australis	246,88
01.P27.A10.255	Cercis Siliquastrum	272,63
01.P27.A10.280	Crataegus in Varietà	253,33
01.P27.A10.300	Fagus Sylvatica	553,87
01.P27.A10.325	Fraxinus Excelsior	202,87
01.P27.A10.327	Fraxinus Ornus	306,94
01.P27.A10.335	Ginkgo Biloba	316,64
01.P27.A10.347	Gleditsia T.Inermis Sunburst	341,35
01.P27.A10.355	Juglans Nigra	196,43
01.P27.A10.365	Liquidambar Styraciflua	310,20
01.P27.A10.390	Liriodendron Tulipifera	316,64
01.P27.A10.410	Magnolia Grandiflora	822,22
01.P27.A10.425	Morus Alba; M.A.Pend.; M. Platan.	155,65
01.P27.A10.440	Paulownia Imperialis	158,86
01.P27.A10.450	Platanus Acer.; Occ.; Orient.	165,30
01.P27.A10.480	Prunus Avium; Serr.; Subhirt	222,20
01.P27.A10.515	Quercus Ilex, Rob., Q.Petr.,Q.Cerr.	341,35
01.P27.A10.530	Qercus Robur Pyram	505,57
01.P27.A10.540	Quercus Rubra, Q.Palustris	347,79
01.P27.A10.550	Robinia P.Frisia Umb.Bes.Hysp.	209,31
01.P27.A10.560	Robinia Pseudoacacia Pyramidalis	177,11

01.P27.A10.570	Salix Alba; Babylonica; Caprea	126,65
01.P27.A10.580	Sophora Japonica	272,63
01.P27.A10.587	Sophora Japonica Pendula	310,20
01.P27.A10.592	Sorbus Domest. S.Aucup. S.Aria	202,87
01.P27.A10.610	Tilia Cord.; G.Spire; Toment.	246,88
01.P27.A10.620	Tilia Hybrida Arg.	165,30
01.P27.A10.640	Ulmus Pumila U.Carpin. U.Montana	209,31

INDICE DIMENSIONI		INDICE VALORE ESTETICO	
Circonf. Cm	Indice		
		5	pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare
20/25	1,2	4,5	pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare
30	1,5	4	pianta sana, vigorosa, in gruppo
40	2	3	pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare
50	2,3	2;5	pianta sana, media vigoria, in filare
60	2,6	2	pianta sana, media vigoria, in gruppo
70	3	1,5	pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare
80	3,3	1	pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o solitaria
90	3,6	0,5	pianta senza vigore, malata
100	4		
110	4,5		
120	5		
130	5,5		<b>INDICE LOCALIZZAZIONE</b>
140	6	5	centro città
150	6,5	4	media periferia
160	7	3	periferia
170	7,5	2	parchi esterni
180	8	1	zone rurali
190	8,5		
200	9,5		
220	10		<b>DEPREZZAMENTO</b>
260	11		potatura di branche principali 20%
280	12		presenza di cavità 40%
300	13		potatura di branche con cavità 60%
320	14		
340	15		
360	16		<b>DANNI ARRECATI</b>
380	17		necessità di abbattimento 1,00
400	18		necessità di forte potatura 0,40
420	19		necessità di leggera potatura 0,15
440	20		taglio radici distanza tra 1-2 mt 0,20
460	21		taglio radici distanza tra 0,5-1,00 mt 0,50
480	22		
500	23		
600	30		
700	35		
800	40		

**VALORE ORNAMENTALE:**

prezzo vendita x indice circonferenza x indice estetico x indice località  
x deprezzamento x danni arrecati